

Occupazioni abusive, contrasto debole

Il governo nel decreto legge n. 14/2017 sulla sicurezza nelle città (approvato definitivamente dal senato con voto di fiducia) intende realmente contrastare la piaga delle occupazioni abusive di immobili? Sembra più apparenza che sostanza, nel trattare di un fenomeno diffuso in specie nelle grandi città, che si autoalimenta per effetto della sostanziale tolleranza da parte delle pubbliche autorità quando gruppi, spesso organizzati, s'installano in immobili momentaneamente non utilizzati dai proprietari perché destinati alla ristrutturazione o alla vendita. I danni per la proprietà sono assai gravi, perché i provvedimenti di sgombero dell'autorità giudiziaria, penale o civile vengono eseguiti spesso con enorme ritardo, con la conseguenza di rendere imprevedibile per i proprietari la disponibilità degli edifici occupati e le condizioni nelle quali si troveranno, il che pone questi immobili, per anni, fuori dal mercato delle vendite e delle locazioni, con gli immaginabili danni per ritardi e ripristini.

È significativo che il decreto legge sulla sicurezza se ne occupi (art. 11), ma non per individuare nuovi mezzi di prevenzione del fenomeno (per questo basterebbe l'articolo 633 del codice penale che punisce l'invasione di edifici), ma per codificare la situazione di fatto esistente, che vede i prefetti nel ruolo di coordinatori degli sgomberi dagli immobili occupati, avendo riguardo a insindacabili esigenze di ordine pubblico, peraltro provocate proprio dalla tolleranza di questi comportamenti. La nuova disciplina ratifica la competenza prefettizia nell'esecuzione dei provvedimenti di sgombero emanati dall'autorità giudiziaria, previo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per graduare e diluire nel tempo gli sgomberi. Le disposizioni emanate dal prefetto «definiscono» (?) l'impiego della forza pubblica, non è chiaro se in maniera generale o anche con singoli provvedimenti caso per caso, valutando le esigenze di ordine pubblico, i possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, e in ultimo anche i diritti dei proprietari.

È quantomeno dubbio che tale disciplina rispetti i principi generali dell'ordinamento e della divisione fra i poteri dello stato, piegati a esigenze più politiche che giuridiche. Infatti, il prefetto è organo estraneo all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, alla quale provvedono gli ufficiali giudiziari presso i tribunali o le corti d'appello, cui soltanto spetta di richiedere l'assistenza della forza pubblica. Ora la nuova disciplina riserva al prefetto l'ingerenza e la competenza esclusiva nell'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e ciò sulla base di valutazioni di esigenze di ordine pubblico, assolutamente insindacabili in ogni sede giurisdizionale, anche se i provvedimenti prefettizi nei quali dovrebbero essere esposti i criteri per determinare il tempo degli sgomberi ora saranno espressi e pubblici, mentre fino ad oggi questo non accadeva con il risultato di rendere questa discrezionalità amministrativa ancora più sottratta a ogni controllo da parte dei tribunali amministrativi. Tuttavia resta che nella valutazione del prefetto sullo sgombero degli immobili occupati, il diritto dei proprietari è collocato all'ultimo posto. L'articolo 11 deresponsabilizza le amministrazioni dello stato, esonerandole anche dall'obbligo di ogni risarcimento in favore dei proprietari danneggiati dalle occupazioni. La norma, anche questa di assai dubbia costituzionalità, stabilisce che la sola emanazione del provvedimento di sgombero (e non la sua esecuzione, con l'eccezione di comportamenti dolosi o gravemente colposi della pubblica amministrazione) avrà effetto di risarcimento in favore del proprietario, che tuttavia non sarà nemmeno esonerato dal pagamento dell'Imu che pure è imposta sul possesso; e pertanto escludendo un risarcimento in denaro della pubblica amministrazione che di fatto, tollerando le occupazioni, le incoraggia. Dunque, il proprietario danneggiato sarà privato senza alcun indennizzo, del diritto al risarcimento, vale a dire di un componente del suo patrimonio.

Nino Scripelli

© Riproduzione riservata